

**DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2016
226/2016/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E
PRESCRITTIVI PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 maggio 2016

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)" e s.m.i. (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di

- completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 582/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 582/2013/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 577/2014/R/idr (di seguito: deliberazione 577/2014/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 10 settembre 2015, 433/2015/E/idr (di seguito: deliberazione 433/2015/E/idr);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 88/2013/R/idr, l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e, in particolare, all’art. 2, comma 3, della medesima deliberazione ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono esclusi dall’aggiornamento tariffario i gestori del Servizio idrico integrato (di seguito: SII) che, a fronte dell’avvenuto affidamento del SII al gestore d’ambito, alla data del 31 dicembre 2012, non abbiano effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente;
- l’art. 7, comma 3, della deliberazione 643/2013/R/idr ha prescritto per il biennio tariffario 2014-2015 l’esclusione dall’aggiornamento per le gestioni che – a fronte dell’avvenuto affidamento del SII al gestore d’ambito – non abbiano effettuato la prevista consegna degli impianti;
- con la deliberazione 582/2013/R/idr, l’Autorità ha escluso dall’aggiornamento tariffario per le annualità 2012 e 2013 (ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari ad 1) le gestioni, tra cui Hidrogest S.p.a. (di seguito: Hidrogest o Società), che, alla data del 31 dicembre 2012, risultavano non aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date dal soggetto competente (Allegato C);
- con la deliberazione 577/2014/R/idr, l’Autorità ha altresì escluso dall’aggiornamento tariffario per le annualità 2014 e 2015 (ponendo il valore massimo del moltiplicatore ϑ pari ad 1) le gestioni, tra cui Hidrogest, che, al 31 gennaio 2014, risultavano non aver effettuato la prevista consegna degli impianti, a fronte dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito (Tabella 3 dell’Allegato D).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 433/2015/E/idr, l’Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, al fine di accertare, tra l’altro, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall’aggiornamento tariffario nonché acquisire informazioni sulle tariffe applicate all’utenza dall’1 gennaio 2013;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, nei giorni 2 e 3 dicembre 2015, ha effettuato la verifica ispettiva presso Hidrogest, gestore ex-Cipe del SII, in tutti o parte dei suoi segmenti, in 31 Comuni ricadenti nell’ATO di Bergamo e in 2 Comuni ricadenti nell’ATO di Lecco, in esito alla quale, anche alla luce della documentazione integrativa prodotta dalla Società il 12 gennaio 2016 (acquisita con prot. Autorità 647), è emerso che:
 - in violazione delle deliberazioni 582/2013/R/idr e 577/2014/R/idr, la Società non ha rispettato le deliberate prescrizioni di esclusione dall’aggiornamento tariffario per le annualità 2013, 2014 e 2015, incrementando l’ultima tariffa approvata (di cui alla delibera del CdA di Hidrogest n. 78/2010, pubblicata sul BURL del 6/7/2011 n. 27), con riguardo alla quota fissa di alcune categorie di utenze;
 - in particolare, dall’analisi della documentazione allegata alla *check list* e della documentazione allegata alla predetta nota 12 gennaio 2016 e dalle ammissioni della Società si è acquisita evidenza che quest’ultima, a partire dalle fatturazioni emesse dall’ottobre 2014 e fino ad aprile 2015, ha incrementato la quota fissa delle utenze ascrivibili alla tipologia “usi industriali” e “uso promiscuo” (applicando un moltiplicatore tariffario pari a 3 in luogo del moltiplicatore tariffario pari a 1), con riferimento a tutti o parte dei volumi di competenza degli esercizi 2013, 2014 e 2015 (punto 2.2 e doc. 2.2.f e 2.2.g allegati alla *check list*, Allegato A alla nota del 12 gennaio 2016).
- dalle evidenze acquisite ad oggi non risulta che la Società abbia provveduto a cessare le condotte contestate e quindi a rettificare, con i necessari conguagli, per gli anni 2013, 2014 e 2015, gli incrementi tariffari predetti, con pregiudizio della certezza e della trasparenza delle tariffe applicate all’utenza.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all’Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell’articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che

l'Autorità, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione e fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà di determinare, nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, in tale ipotesi e contestualmente alla comunicazione della delibera di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;

- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Hidrogest S.p.a.;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione, di avvio l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della Società ha violato disposizioni dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza del sistema tariffario, incamerando importi non dovuti per effetto dei predetti incrementi tariffari;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - in merito alle *condizioni economiche* dell'agente, dal bilancio 2014 si evince che il fatturato della Società era pari a circa euro 14.000.000;
- gli elementi sopra evidenziati consentano, pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di euro 8.700 (ottomilasettecento).

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- in considerazione della prevalenza dell'interesse degli utenti alla certezza e trasparenza tariffaria rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, la cessazione e la rettifica mediante i necessari conguagli dei predetti incrementi tariffari per le citate categorie di utenza costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi nei confronti di Hidrogest S.p.a., per le violazioni delle disposizioni in materia regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che, all'attuale stato di persistenza della violazione, ammonta a euro 8.700 (ottomilasettecento);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. previa cessazione delle condotte contestate, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23" (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento;
5. di prevedere che l'eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta, di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all'Autorità mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato, previo invio della documentazione attestante la cessazione mediante i necessari conguagli delle condotte contestate – determini, ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. g) e dell'art. 13, comma 3, lett. b) dell'Allegato A, del punto 3.4 dell'Allegato B e del punto 5 della deliberazione

- 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell'istruttoria;
 8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l'adozione del provvedimento finale;
 9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
 10. di avvisare che le comunicazioni di cui all'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
 11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Hidrogest S.p.a. (p.iva 03071180164), Via privata A. Bernasconi, n. 13, 24039, Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) e, mediante PEC, all'indirizzo info@pec.hidrogest.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni